

COMUNE DI CIVITALUPARELLA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

DENOMINAZIONE

01. IL COMUNE DI CIVITALUPARELLA E' ENTE LOCALE AUTONOMO RAPPRESENTATIVO DELLA PROPRIA COMUNITA' DI CUI CURA GLI INTERESSI E PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI NELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE DI CIVITALUPARELLA RAPPRESENTA LE ISTANZE POLITICHE, CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE DELLA COLLETTIVITA' NEL QUADRO DELLA LIBERTA' E DELLA UGUAGLIANZA AI FINI DELLA TUTELA E DEL PROGRESSO DELLA DIGNITA' UMANA.

02. PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COLLETTIVITA' GARANTENDONE LA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. OBIETTIVI PRIMARI DEL COMUNE NEL CAMPO ECONOMICO SONO LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA, DEL TURISMO, DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO.

ART. 03

SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA CHE E' QUELLO RICONOSCIUTO DAL R.D. 07.06.1943 , N. 651 E REGOLAMENTO N. 652 .

ART. 04

TERRITORIO

01. IL TERRITORIO SI ESTENDE PER KMQ. 22,51 ENTRO I LIMITI NATURALI RICONOSCIUTI

E CONFINA AD EST CON FALLO E MONTELAPIANO AD OVEST CON PIZZOFERRATO E MONTENERODOMO A SUD CON BORRELLO, E QUADRI A NORD CON PENNADOMO E MONTEBELLO SUL SANGRO.

02. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPROVATE CON

LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 05

SEDE

01. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NELLA PIAZZA G. MARCONI N. 01

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE

COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARE ESIGENZE, IL CONSIGLIO, SU DETERMINAZIONE DEL SINDACO, PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

03. LA MODIFICA DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI

PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01

AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 07

FUNZIONI PROPRIE

01. IL COMUNE SVOLGE QUALSIASI FUNZIONE NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DEI

FINI DI CUI ALL' ARTT. 02 , CON L'UNICA ED ESCLUSIVA

DICHIARAZIONE DELL'ESPRESSA ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLA LEGGE DI TALUNE

FUNZIONI ED ALTRI SOGGETTI.

ART. 08

FUNZIONI STATALI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI

STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 09

METODO OPERATIVO

01. IL COMUNE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ELABORA, ADOTTA E REALIZZA

PROGRAMMI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, RICERCA E
PROMUOVE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI ENTI PUBBLICI, DEI CITTADINI, DELLE
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
ED I GENERE DI TUTTE LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI PRESENTI ED OPERANTI
NEL
SUO TERRITORIO.

ART. 10

COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E QUELLE CHE SONO ATTRIBUITE
DALLO STATO E DALLA REGIONE, ATTUANDO OVE POSSIBILE, LE
MIGLIORI FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

02. IL COMUNE PER UNA MIGLIORE QUALITA' ED ECONOMICITA' DEI SERVIZI, PUO'
DELEGARE LE FUNZIONI PROPRIE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA
QUALE FA PARTE.

ART. 11

PROGRAMMI SOVRACOMUNALI

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI
OBIETTIVI

DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO REGIONALE E

COLLABORA ALL'ATTUAZIONE DI QUESTI CON PROPRI PROGRAMMI SECONDO I
PRINCIPI E LE DIRETTIVE DELLE LEGGI REGIONALI.

02. NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IL COMUNE COLLABORA ALLA
ELABORAZIONE DEI PIANI REGIONALI E PROVINCIALI E NE ATTUA I
CONTENUTI E GLI OBIETTIVI CON PROPRI PIANI DI INTERVENTO.

ART. 12

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' ADOTTARE APPOSITI REGOLAMENTI PER IL
MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

TITOLO 02

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 13

DEFINIZIONE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA
GIUNTA
MUNICIPALE, IL SINDACO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE ED ALLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 15

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI

ELETTI, OSSIA FINO ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI (ARTT.

67 D.P.R. N. 570/1960), LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI

URGENTI ED IMPROROGABILI.

03. SONO ATTI URGENTI QUELLI LA CUI MANCATA TEMPESTIVA ADOZIONE POSSA RECARE PREGIUDIZIO ALL'ENTE OD ALLA CITTADINANZA; SONO INVECE IMPROROGABILI QUEGLI ATTI SOGGETTI AD UN TERMINE PERENTORIO.

ART. 16

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA PER GLI ATTI INDICATI DALL' ARTT. 32

DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA

LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA DI URGENZA DA

ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

04. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA'

TECNICA E CONTABILE, DEL RESPONSABILE, DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

05. I PARERI SONO INSERITI NELLE DELIBERAZIONI.

ART. 17

PRESIDENZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO, AD ECCEZIONI DELLA SUA

PRIMA ADUNANZA E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

NEI QUALI LA PRESIDENZA SPETTA AL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO

DAL VICE SINDACO.

03. DURANTE LE SEDUTE CONSILIARI IN CASO DI ASSENZA ANCHE DEL VICE SINDACO,

PRESIEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO ED IN CASO DI ASSENZA ANCHE DI QUEST'ULTIMO DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.

ART. 18

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO DEVE ESSERE DISPOSTA ENTRO IL DECIMO GIORNO DALLA DATA DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI DURANTE LA QUALE IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA CONVALIDA DEI

CONSIGLIERI ELETTI SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ANZIANO DA DEPOSITARSI PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE PER IL PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO.

03. LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO E' CONVOCATA CON

AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA, DAL CONSIGLIERE ANZIANO CUI SPETTA ANCHE LA PRESIDENZA.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE

NORME PREVISTE DALL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO

AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 19

SESSIONE DEL CONSIGLIO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE AVENTI AD OGGETTO:

- L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;

- L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

03. SONO SESSIONI STRAORDINARIE TUTTE LE ALTRE.

ART. 20

CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE ALTRESI' LA

FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. IN VIA STRAORDINARIA, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO SU DOMANDA DELLA QUINTA PARTE DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. IN TAL CASO IL SINDACO HA L'OBBLIGO DI CONVOCARE IL CONSIGLIO NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ACQUISIZIONE DELLA RICHIESTA AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE. L'OBBLIGO, TUTTAVIA SUSSISTE SOLO QUANDO LA RICHIESTA RIGUARDI MATERIE ESPRESSAMENTE RIMESSE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO SI SENSI DELL' ARTT. 16 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 21

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO.

ART. 22

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE NOTIFICATO AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI SECONDO LE MODALITA' E NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 125 DEL T.U. 1915 , N. 148 , FATTO SALVO DALL' ARTT. 64 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 23

FUNZIONAMENTO

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI

DAL REGOLAMENTO. PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI E'

NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. AI FINI DEL PRESENTE STATUTO, META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SI INTENDE

QUEL NUMERO CHE, MOLTIPLICATO PER DUE, SUPERA DI UNO

IL NUMERO DI COLORO DEI QUALI E' COMPOSTO IL COLLEGIO. GLI ASTENUTI PRESENTI

IN AULA SONO UTILI AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL

"QUORUM" SOLO SE L'ASTENSIONE E' VOLONTARIA; SE INVECE L'ASTENSIONE E' OBBLIGATORIA, STANTE L'OBBLIGO PER IL CONSIGLIO DI

ALLONTANARSI DALLA SALA DURANTE LA TRATTAZIONE DELL'AFFARE CHE LO RIGUARDA (ARTT. 279 T.U. 1934 N. 383), NON POTENDO ESSERE

PRESENTE IN AULA, L'ASTENUTO NON CONCORRE AL MANTENIMENTO DEL "QUORUM" .

03. LE DECISIONI SONO PRESE A SCRUTINIO PALESE SALVO CHE LA LEGGE O IL REGOLAMENTO NON DISPONGONO MODALITA' DI VOTAZIONE CHE

RICHIEDONO LO SCRUTINIO SEGRETO.

04. SALVI I CASI IN CUI LA LEGGE O LO STATUTO NON DISPONGONO ALTRIMENTI, LE

DECISIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

05. PER LA NOMINA DI COMPETENZA DELL'ENTE E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTANTI; QUANDO DEBBA ESSERE COMUNQUE RAPPRESENTATA LA MINORANZA, SONO NOMINATI COLORO CHE, SU DESIGNAZIONE DEL GRUPPO, ABBIAMO CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI.

06. A PARITA' DI VOTI VIENE ELETTO L'ANZIANO DI ETA'.

07. OGNI PROPOSTA SOTTOPOSTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO CORREDATO DEI PARERI DEI FUNZIONARI, PREVISTI DALLA LEGGE, DEVE ESSERE DEPOSITATA, NEI MODI DELLA RIUNIONE PERCHE' I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE VISIONE.

08. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI SIA SUFFICIENTE IL SOLO PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO.

09. I VERBALI DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO REDATTI A CURA DEL SEGRETARIO CHE LI SOTTOSCRIVE INSIEME A CHI HA PRESIDUTO LA RIUNIONE.

ART. 24

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. ESSI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, OVE CONSENTITO DAL D.P.R. 16.05.1960 N. 570 , NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. I CONSIGLIERI SINGOLARMENTE OD IN GRUPPO, HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, NONCHE' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

04. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE, SALVO GIUSTIFICATO MOTIVO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

05. OGNI CONSIGLIERE DEVE POTER SVOLGERE LIBERAMENTE LE PROPRIE FUNZIONI ED OTTENERE LE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

06. PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO ATTRIBUITI AI CONSIGLIERI I COMPENSI E I RIMBORSI SPESE SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE.

07. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

ART. 25

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA, DI CONTROLLO

E DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 26

CONSIGLIERE ANZIANO

01. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE COMUNALE CHE AL MOMENTO DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO HA CONSEGUITO IL PIU' ALTO NUMERO DI VOTI, A QUALUNQUE LISTA APPARTENGA, ED IN

CASO DI PARITA' DI VOTI DAL MAGGIORE DI ETA'.

02. LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE ANZIANO E' FUNGIBILE, NEL SENSO CHE, IN CASO DI

SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, LE RELATIVE FUNZIONI

SONO ESERCITATE DAI CONSIGLIERI CHE LO SEGUONO IN GRADUATORIA.

ART. 27

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL

REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO

COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 28

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA N. 04

ASSESSORI.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE IL VICE SINDACO.

ART. 29

ELEZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' NOMINATA DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ED E' VOTATA

UNITAMENTE AL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA NOMINA DELLA

GIUNTA DEVE PERVENIRE ALLA SEGRETERIA, PRIMA DELLA DATA STABILITA PER L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO ED E' SOGGETTA AL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE DEVE E' INVIARE SUBITO COPIA AI CAPI GRUPPO.

03. NEL CASO SIANO PRESENTATE PIU' PROPOSTE SARA' SOTTOPOSTA ALLA DISCUSSIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.

05. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 34

DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

06. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO NEL

TERMINE STABILITO DAL COMMA 05 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE

142/90 ; IN MANCANZA VI PROVVEDE PREVIA DIFFIDA IL PREFETTO, A MENTE DELL'

ARTT. 36 COMMA 04 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 30

PREROGATIVE E DURATA IN CARICA

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO

STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA

DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

02. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 01 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E

DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI

PRIMO GRADO.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN

CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 31

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE HA COMPETENZA PER TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE

E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA

DISCREZIONALITA', NONCHE' PER TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO

ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E CHE NON RIENTRANO

NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO E

DEL

SEGRETARIO COMUNALE.

02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI

INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

- FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA

SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO

PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E

DALLO STATUTO;

- APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATIVI DEL

CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI

STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI

ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE, E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE

DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

- ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI

DA SOTTOPORRE.

ART. 32

FUNZIONAMENTO

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI

OPPORTUNO, SENZA ALCUNA FORMALITA'.

03. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICE SINDACO

LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICE SINDACO.

04. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA

DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

05. LE DECISIONI SONO PRESE A SCRUTINIO SEGRETO.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE ED ALLE MEDESIME POSSONO

PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPERTI, TECNICI E

FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE PARTICOLARI PROBLEMI.

08. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI,

FORMULATE DAI VARI UFFICI E RESPONSABILI, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 33

DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META'

DEGLI ASSESSORI E ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO;

- ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

- NOMINA COMMISSIONI PER LE RELAZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

- APPROVA GLI STORNI DI STANZIAMENTO CON PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA;

- DISPONE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI O PERSONE NEL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI DAL REGOLAMENTO;

- DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE,

SENTITO IL SEGRETARIO, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

- AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

- ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE O STATO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO ED ALTRO ORGANO;

- PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONE ORGANIZZATORIA:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZA FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI,

GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO

DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL

REVISORE DEL CONTO. LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA

GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 LETT. B), N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990

, N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLA STESSA E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 04 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142/90 .

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 34

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLO DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL

PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U.

10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

ART. 35

ELEZIONE

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO AVVIENE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 29

DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 36

COMPETENZE

01. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DAGLI ARTT. 36 E 38 DELLA LEGGE N. 142/1990 , NONCHE' QUELLE STABILITE DALLE ALTRE LEGGI STATALI, REGIONALI E DAI REGOLAMENTI.

02. SPETTANO INOLTRE AL SINDACO LE COMPETENZE INDICATE NEGLI ARTT. 37 , 38 E 39

DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- B) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA NELL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- E) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- G) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- H) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- I) CONVOCA E PRESIEDE LA COMMISSIONE EDILIZIA E DI COMMERCIO;
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- O) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- P) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI DA PORRE IN ESSERE NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA MANCANDO NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA AUSILIARIA DEL SEGRETARIO "ROGANTE";
- Q) AUTORIZZA I CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI NONCHE' LE MISSIONI AL PERSONALE; PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE

MODALITA'

DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE
ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI,
AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL
COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL
CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI
DELLA GIUNTA.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI;
- D) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 40

VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA
GENERALE PER
L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI
ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO,
ESERCITANO LE FUNZIONI DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLA DELEGA RILASCIATA AL VICE SINDACO DEVE ESSERE FATTA
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 41

DELEGHE ED INCARICHI SPECIALI

01. FERMO RESTANDO IL PRINCIPIO DEL CARATTERE COLLEGIALE DELL'ATTIVITA'
DELLA GIUNTA IL SINDACO HA FACOLTA' DI DELEGARE, CON SUO
PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE
PER
GRUPPI DI MATERIE E CON FACOLTA' A FIRMARE GLI ATTI DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVE A INCOMBENZE ISTRUTTORIE ED
ESECUTIVE

LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI
TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

02. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL SINDACO
DEVE

UNIFORMARSI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI
I SOLI POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE
AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE LE ATTRIBUZIONI DEI COMPITI E LE FUNZIONI DI
OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI
COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMII DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICARE AL CONSIGLIO NONCHE' AL PREFETTO.

05. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGONO, PUO' CONFERIRE INCARICHI SPECIALI AD UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. DI TALI INCARICHI SPECIALI IL SINDACO RIFERISCE AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.

ART. 42

POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE ED

AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE A NORMA DI LEGGE.

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E

NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED

IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE

ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER

L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO'

RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 03 E' RIVOLTA A

PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE

IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI,

FERMA RESTANDO LE RESPONSABILITA' PENALI IN CUI LE PERSONE MEDESIME FOSSERO INCORSE.

ART. 43

MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE

COMPORTE LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI

UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO

NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI

AL COMUNE. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3

DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-

AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN

CONFORMITA'

A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE

142/90 . LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI
E

NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

03. L' APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA
PROCLAMAZIONE

DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

04. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI,
REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI

DELL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL
CONSIGLIO SU

PROPOSTA DEL SINDACO. LA DECADENZA DI CUI AL COMMA 08

DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA
GIUNTA.

05. LE STESSE PROCEDURE DI FORME SI APPLICANO PER LA REVOCA O PER LA
SFIDUCIA

CONSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI DAL CONSIGLIO

COMUNALE DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 44

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA
DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E

FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO
COMUNALE

CHE L' ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA
GIUNTA E

DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE

FUNZIONALMENTE, E CON LA OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE
STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA
STATO

GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L' ORGANO BUROCRATICO

CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL' ENTE, ESERCITA L' ATTIVITA' DI
SUA

COMPETENZA CON POTESTA' D' INIZIATIVA ED AUTONOMIA

DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.
TALI

RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE
NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

ART. 45

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE

CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA'

DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD

ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA

REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

B) ORDINAZIONE DEI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

C) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI

UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI

E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

D) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE A

RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

E) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI

TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI

TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER

LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

F) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL

PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

G) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI INCASSO;

H) ESPLICITA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' PREVISTO DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI E I PARERI

DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE E ATTESTAZIONI DI COPERTURA FINANZIARIA

NEI CASI DI MANCANZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI IN P.

ORGANICA;

I) ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE, CONTROLLO NEI

CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;

L) ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA;

M) SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO E DELLA CENSURA DELLE NORME REGOLAMENTARI;

N) ROGA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE I CONTRATTI IN CUI E' PARTE IL COMUNE;
O) RICEVE DAI CONSIGLIERI LA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO;
P) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI.

CAPO 02

UFFICI E PERSONALE

ART. 46

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI NELL'ARTT.

51 COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142/90 , E' ISPIRATA

A CRITERI DI OMOGENEIZZAZIONE DEI SETTORI CON COORDINAMENTO DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.

ART. 47

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO

ORGANICO CHE DOVRA' PREVEDERE IN PARTICOLARE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE:

- LA DOTAZIONE ORGANICA;
- LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE;
- TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 48

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD

ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI CON CONVENZIONI A TERMINE.

ART. 49

PARERE SU ATTI PER I QUALI IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI

SONO DIRETTAMENTE INTERESSATI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI POSSONO ESPRIMERE IL PARERE PREVISTO DALL' ARTT. 53 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142/1990 ANCHE SUGLI ATTI DELIBERATIVI CONCERNENTI LIQUIDAZIONI DI COMPETENZE LORO DOVUTE PER LEGGE; POSSONO ALTRESI' ESPRIMERE IL LORO PARERE SU TUTTI GLI ATTI PER I QUALI SONO INTERESSATI FATTA ECCEZIONE PER QUELLI MERAMENTE DISCREZIONALI.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 50

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA GESTIONE

DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE

DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

- IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE

DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

- IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E

DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

- A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

- A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA

IMPRENDITORIALE;

- A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA

IMPRENDITORIALE;

- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL

SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 51

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L' AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UNO STATUTO PROPRIO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L' ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DELL' ENTE COMUNE PER

L'ESERCIZIO

DI SERVIZI SOCIALI DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. LE MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SONO STABILITE DALLO STATUTO, AI SENSI DELL' ARTT. 23 COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 .

05. L' AZIENDA E ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA

ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. NELL' AMBITO DELLA LEGGE, L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, COMUNALI.

07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE IN DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E

GLI INDIRIZZI APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA

DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI

ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL' AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE'

FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

TITOLO 05

FORME DI COLLABORAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 52

CRITERI DIRETTIVI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E

PRIVATI, MEDIANTE CONVENZIONI, ISTITUZIONE DI CONSORZI ED ACCORDI DI PROGRAMMI.

ART. 53

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON

ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, IL LORO APPORTO FINANZIARIO ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 54

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 53 UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA

TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

ART. 55

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI

INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA

REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA

PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO

DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI

TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI

INTERESSATE E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI,

L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI

DALLE LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO

DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 56

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E

LE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE
L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE
DI

TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO
INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL
PARERE
DELLA COMUNITA' LOCALE SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 57

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN
PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI,
TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI
REGOLAMENTI
COMUNALI.

02. A TAL FINE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTESTUALMENTE
ALL'INIZIO

DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI
MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

03. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI
DESTINATARI O LA INDETERMINAZIONE DEGLI STESSI LA RENDE
PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA
COMUNICAZIONE,

PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

04. LA COMUNICAZIONE INDICA:

- L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
- L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

05. LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO SI CONFIGURA NELLA FACOLTA' DI
ACCEDERE AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, DI OTTENERE OGNI
INFORMAZIONE E DI PRESENTARE OSSERVAZIONI E DOCUMENTI.

06. IL COMUNE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE LE OSSERVAZIONI ED I DOCUMENTI E
DI

MOTIVARE SU DI ESSI, SE SIANO RILEVANTI AI FINI DEL
DECIDERE.

ART. 58

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ASSOCIAZIONI E DI ALTRI ORGANISMI

01. LE ASSOCIAZIONI E GLI ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE HANNO
FACOLTA' DI

PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO PER EVIDENZIARE GLI
INTERESSI DI CUI SONO PORTATORI.

ART. 59

PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E

PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL COMUNE PROCEDE ALL'ESAME DI QUESTA INIZIATIVA E DECIDE IN ORDINE AD

ESSA ENTRO 120 GIORNI DAL DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA

COMUNALE DANDO NOTIZIA AL PROPONENTE DEGLI ATTI ASSUNTI, ANCHE SE SONO

PROCEDIMENTALI.

03. SE NON SI CONSENTE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DI QUESTA FACOLTA' PROCEDE DISCIPLINARMENTE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO.

ART. 60

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI UN TERZO

DEGLI ELETTORI SU PROBLEMI LOCALI DI INTERESSE GENERALE

E DI PARTICOLARE RILEVANZA PUO' DECIDERE DI SENTIRE LA COMUNITA', I VARI ORGANISMI ASSOCIATIVI ED ENTI OPERANTI E PRESENTI NEL

TERRITORIO COMUNALE.

02. LE CONSULTAZIONI AVVENGONO CON LA SEGUENTE PROCEDURA:

- IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROPRIO ATTO, STABILISCE I QUESITI DA SOTTOPORRE AI CITTADINI E LA DATA DI SPEDIZIONE E QUELLA DI CONSEGNA.

- IL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVATO DAI RESPONSABILI DELL'UFFICIO ANAGRAFE, ELETTORALE E DAI VIGILI URBANI, PROVVEDERA', MEDIANTE NOTIFICAZIONE O PLICO POSTALE A CONSEGNARE A TUTTI I CITTADINI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ED AVENTI DIRITTO AL VOTO

IL PLICO CONTENENTE I QUESITI ED UNA BUSTA, CHE DOVRA' ESSERE UGUALE PER

TUTTI. I CITTADINI DOVRANNO RICONSEGNARE PERSONALMENTE

AGLI UFFICI SEGNALATI LE BUSTE CONTENENTI IL FOGLIO DEI QUESITI DEBITAMENTE

CHIUSE E SENZA SEGNI PARTICOLARI.

03. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI INCARICATI AL RICEVIMENTO DELLE BUSTE CONTROLLERANNO LE GENERALITA' DEL CITTADINO ELETTORE NELLE

LISTE ELETTORALI E VI APPORRANNO IL SEGNO CHE LO STESSO HA PARTECIPATO ALLA

CONSULTAZIONE. LE BUSTE, A COMINCIARE DAL GIORNO

SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI RICEVIMENTO, SARANNO APERTE E VISTATE DAL SEGRETARIO COMUNALE ALLA PRESENZA DI ALMENO DUE DIPENDENTI DALLO

STESSO INCARICATI; TUTTI I QUESITI VISTATI DAL SEGRETARIO E DAI DUE DIPENDENTI

SARANNO RIMESSI ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

04. LA GIUNTA MUNICIPALE ENTRO UN MESE DAL RICEVIMENTO DELLE SCHEDE, DOVRA' PROVVEDERE CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO ALLA REDAZIONE

DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI. GLI AVVISI E I RISULTATI DELLA

CONSULTAZIONE SARANNO PUBBLICATI E NEI LUOGHI MAGGIORMENTE FREQUENTATI.

TITOLO 07

DIRITTO DI ACCESSO, DIFENSORE CIVICO ED AZIONE POPOLARE

ART. 61

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI

ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE

GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL

REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI

DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI,

DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO

DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI

COPIE.

ART. 62

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA

NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA

E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI

DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI

INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE LA

INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI

SOPRAENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT.

26 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 63

AZIONE POPOLARE

01. LA COMUNITA' DI CIVITALUPARELLA E' L'UNICO GARANTE DEL BUON ANDAMENTO

E DELL'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

02. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI E I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

L'ELETTORE CHE INTENDE PROMUOVERE L'AZIONE DI CUI SOPRA, PUO' SE LO RITIENE

OPPORTUNO, PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE IL SUO INTENDIMENTO CON APPOSITA MOTIVATA ISTANZA.

03. OGNI ELETTORE CHE, PER QUALSIVOGLIA MOTIVO VENGA A CONOSCENZA CHE SI

STA PER COMPIERE UN REATO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI O

DEI PUBBLICI DIPENDENTI NEI SUOI CONFRONTI O DI QUALSIASI ALTRO CITTADINO, HA

IL DOVERE DI SEGNALARE TALE CIRCOSTANZA ALLE

AUTORITA' COMPETENTI, O AGLI ORGANI COMUNALI, AFFINCHE' CIASCUNO

NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, POSSA INTERVENIRE PURCHE'

NON SI REALIZZI IL FATTO CRIMINOSO.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 64

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. E' RISERVATO ALLA LEGGE L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE: IL COMUNE

HA UNA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE PROPRIE TRASFERITE.

02. LE ENTRATE FINANZIARIE DEL COMUNE SONO LE SEGUENTI:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

03. AL COMUNE E' RICONOSCIUTA CON LEGGE, UNA PROPRIA PODESTA' IMPOSITIVA

PER LA APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE E TARIFFE. PER LA

ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI PROPRIA COMPETENZA, IL COMUNE DETERMINA LE TARIFFE O I CORRISPETTIVI DA PORSI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO.

04. LE ENTRATE FISCALI SONO UTILIZZATE PER I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI

PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA

CONTRIBUZIONE PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

ART. 65

BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL TRENTUNO OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI

DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO FINANZIARIO. IL

BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA E AD UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA

REGIONE DI APPARTENENZA. IL BILANCIO I I SUOI ALLEGATI

DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER

PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSANO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E'

NULLO DI DIRITTO.

04. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E

DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

05. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE

CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED

AI COSTI SOSTENUTI. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 66

CONTROLLO FINANZIARIO INTERNO ED ESTERNO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE CON LE MODALITA' E CON I POTERI E FACOLTA'

DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 IL REVISORE DEI CONTI.

02. CON L'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CHE VIENE APPROVATO AI SENSI

DELL' ARTT. 59 DELLA LEGGE SOPRA RICHIAMATA, SARANNO

DISCIPLINATE LE FORME PER IL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE.

ART. 67

DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. OGNI CONTRATTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE AVENTE

IL SEGUENTE CONTENUTO:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. IL COMUNE DOVRA' INOLTRE ATTENERSI ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA CEE RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. L'APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTT. 59 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 CONTERRA' LA DISCIPLINA PER LA STIPULAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI. FUNZIONE NORMATIVA

ART. 68
STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 50 CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO, L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 69
REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLA LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI NEL NUMERO MINIMO DI 50 .

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO:
DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORMA DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 70

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 71

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 72

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.